

Emendamenti alla Convenzione del Piano di Lottizzazione “Lido delle Palme”

Emendamento n. 1:

Nell'art. 2 **togliere** (come detto nella Convenzione della fase delle controdeduzioni) tutto l'ultimo comma *“Per le opere a carattere privato non ultimate, entro il termine di validità del piano, potranno essere richieste e rilasciate concessioni edilizie, solo se conformi alle nuove previsioni e prescrizioni urbanistiche (approvate o adottate) al momento della richiesta del permesso di costruire”* **per evitare ambiguità, pretesti, lungaggini e ulteriori penalizzazioni per gli interessi generali.**

Emendamento n.2:

Nell'art. 3 aggiungere nel primo comma, dopo *..ad eccezione dell'area dell'asilo nido* il passaggio seguente ***“possesso da subito delle aree in cessione al pubblico per Verde urbano e Verde attrezzato da far progettare e realizzare dal Comune e da far finanziare al consorzio”***

Reintrodurre, inoltre, il comma (già presente nella Convenzione della fase delle controdeduzioni): ***“ Per esigenze di carattere collettivo ed a suo insindacabile giudizio, il Comune si riserva la facoltà di richiedere, anche prima dei termini fissati il passaggio di proprietà delle aree in cessione spettanti al pubblico senza perdere il diritto ai finanziamenti previsti per le aree suddette”***

Emendamento n.3:

Nell'art. 4 al comma 3 a proposito dei canali a mare, stabilire anche ***“per garantire e facilitare la manutenzione dei canali a mare definire la servitù al Comune e ovunque possibile la copertura a prato”*** .

Emendamento n.4:

Nell'art. 4 al comma 4 **stabilire da subito i costi di realizzazione dell'asilo nido e specificare che “Il Comune deve comunque ottenere l'importo pattuito entro una data certa in caso di non realizzazione per qualsivoglia motivo dell'asilo nido”.**

Emendamento n.5:

Nell'art. 4, al comma 4 aggiungere ***“L'ubicazione dell'asilo nido va prevista in un sistema di spazi pubblici (piazza, verde e parcheggio pubblico) e non a ridosso della ferrovia”***

Emendamento n. 6:

Nell'art. 6, al fine di garantire la qualità delle opere di urbanizzazione, inserire prima del terzo comma un comma aggiuntivo: ***“Il Comune potrà esercitare il controllo con i suoi tecnici anche durante i lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e non solo alla fine, prima del collaudo”.***

Emendamento n. 7:

Nell'art. 6, **per avere certezza della presenza delle opere di urbanizzazione al momento del rilascio dell'agibilità degli edifici ed avere quindi veri lotti funzionali completi sotto il profilo pubblico e privato,** inserire al posto del comma 3: ***“In ogni fase dell'attuazione deve esserci un rapporto tra interventi su aree private e interventi su aree da cedere al pubblico non superiore a quello previsto per l'intero ambito.”***

Emendamento n. 8:

Nell'art. 6 aggiungere anche, dopo comma 3, il nuovo comma: ***“le opere di urbanizzazione previste vanno realizzate per lotti funzionali e comunque tutte completate entro i 10 anni (come previsto dalla Legge n. 1150/42)”***.

Giulianova 22 dicembre 2010

Gruppo Consiliare **Il Cittadino Governante per cambiare**
C.g. Franco Arboretti